



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana,  
tutela del paesaggio

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Richiesta di chiarimento sull'applicazione dell'articolo 133, comma 1, lettera 0a) e lettera a), legge regionale 1/2015. Chiarimenti**

La norma identifica gli imprenditori agricoli professionali distinguendoli dai coltivatori diretti entrambi identificabili come "impresa agricola".

Gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) sono quei soggetti che rientrano nella qualifica di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c. ma che sono anche in possesso di specifici requisiti previsti dall'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 tra i quali quelli di avere adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare da esse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

I Coltivatori Diretti sono quei soggetti che rientrano nella qualifica di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., che svolgono un'attività agricola in modo esclusivo, abituale e prevalente costituendone l'attività e la fonte di reddito principale, e si dedicano alla coltivazione manuale dei fondi e/o all'allevamento e alle attività connesse.

La fattispecie richiamata nel protocollo 23882 del 6 febbraio 2025 fa riferimento all'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per le opere da realizzare nelle zone agricole per particolari esigenze, previste dall'art. 133 della Legge 1/2015 Regione Umbria.

Nel caso specifico il proprietario, coltivatore diretto, vuole procedere alla demolizione di un annesso agricolo al fine di realizzare un fabbricato di civile abitazione (residenza).

L'art. 133 della legge 1/2015 Regione Umbria al comma 1, lett. 0a), prevede che *"le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99..."*. Questo implica che le agevolazioni previste da tale comma sono destinate agli IAP in quanto hanno gli specifici requisiti previsti dallo stesso dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004.

Lo stesso articolo al comma 1 lett. a) si applica *"per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, relativamente ai primi mille metri quadrati di SUC, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del c.c..."*.

La norma quindi prevede due soggetti beneficiari e casistiche distinte nelle due lettere dell'articolo 133 comma 1.

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Sviluppo economico,  
agricoltura, istruzione, formazione e  
lavoro, turismo e sport

Servizio Sviluppo rurale e  
programmazione attività agricole, garanzie  
delle produzioni e controlli

**Dirigente**

Graziano Antonielli

**REGIONE UMBRIA**

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5106

FAX:

Indirizzo email:

gantonielli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Il beneficiario previsto dalla lettera Oa) è solamente lo IAP Imprenditore agricolo professionale, mentre il beneficiario della lettera a) è l'impresa agricola che comprende, tra le altre figure, anche il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale.

Pertanto, il Coltivatore Diretto, nonostante sia anch'esso ricadente nella qualifica di impresa agricola di cui all'art 2135 c.c., non avendo gli specifici requisiti individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, non può beneficiare delle esenzioni prevista dal comma 1 lett.Oa dell'art. 133 della L.R. Umbria n.1/2015 in quanto non equiparabile all'Imprenditore Agricolo Professionale.

Cordiali saluti

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Graziano Antonielli**